

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n3/1520/2012

OGGETTO: COMUNE DI TROFARELLO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N.11 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale n. 11 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Trofarello, con deliberazione del C.C. n. 69 del 29/11/2011 (*Prat. n. 151/2011*), trasmesso alla Provincia in data 05/12/2011 (pervenuto 07/12/2011) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 69 del 29/11/2011 di adozione finalizzati ad apportare alcune modifiche cartografiche/normative al Piano;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche cartografiche:

- ?? assegnazione della destinazione ad *"attrezzature e impianti per la circolazione stradale"* di un ambito (isola spartitraffico) posto tra via Lej, via Gramsci e via Sabbioni, contraddistinto con l'acronimo *Sas1* e contestuale ripermimetrazione dell'area *DR2*;
- ?? nella porzione nord del Comune, in prossimità dell'area cimiteriale, viene ridimensionata la sezione della strada in progetto (da 19,5 m a 6 m) e vengono individuate due nuove aree a Servizi *SR37* e *SR38* per parcheggi pubblici in continuità con l'area *Sr20*;
- ?? l'isolato localizzato tra via Togliatti e via C. Battisti, compreso in un Piano di Recupero delle aree *Br5*, con successive variazioni era stato stralciato dal Piano medesimo, senza che gli venisse riconosciuta alcuna destinazione urbanistica, con la Variante in oggetto l'Amministrazione comunale intende attribuire per analogia con altre aree consolidate (residenza monofamiliare) l'acronimo *Br2-d*;
- ?? analogamente al precedente punto anche l'ambito posto in via Torino, compreso nel PdR *Br5*, attualmente attuato, era stato stralciato dal PdR, ora, l'Amministrazione propone di riclassificarlo per analogia con altre zonizzazioni in *Br1-zz*;
- ?? per la presenza di due ambiti con il medesimo acronimo e nello stesso distretto viene riclassificata l'area in via XXV aprile da *Cr2/5i* a *Cr2/5m*, mantenendo i medesimi parametri urbanistici;

- ?? per un errore di campitura dei "retini" l'ambito *Cr2/4-n* (area di completamento, di recente edificazione e priva di caratteri tradizionali) era stato identificato di interesse storico ambientale, definizione attribuita più correttamente alle aree *Ar*. Con la Variante in oggetto viene proposto lo stralcio di tale simbologia dall'ambito *Cr2/4-n*;
- ?? l'ambito compreso tra il sedime della tangenziale e il tracciato della SP n. 29, di 17.807 mq, con destinazione agricola, verrebbe riclassificato come area *FS27* da destinarsi ad "*attrezzature ed impianti di interesse generale di carattere privato*", in particolare verrebbe adibito per l'addestramento all'aperto dei cani;
- ?? nella zona normativa di tipo *E1* vengono identificati due tracciati stradali storici "*Strada dei Saraceni*" e di "*Madonna di Celle*" che con il passare del tempo hanno perso la loro evidenza;
- ?? l'area *Cr3/12-c* individuata dal Piano vigente come area di "atterraggio" di diritti edificatori provenienti dall'area a Servizi *Sr16*, oltre ai propri (fino ad un valore di 0,5 mq/mq) verrebbe accorpa con l'area a Servizi sopraccitata in un unico SUE, al fine di facilitarne l'attuazione, senza modificare la capacità edificatoria complessiva;
- ?? su due differenti aree a Servizi *Sr12* e *Sr13a* (entrambe aree per Servizi pubblici esistenti) viene introdotta la destinazione per "*Servizi mercatali*" per una estensione di 500 mq, riservando la restante superficie a parcheggi pubblici;
- ?? vengono introdotti nell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione i commi 6-7-8 per adeguare la presentazione dei SUE alla L.R. 18/96 (2/3 della proprietà) e la possibilità di suddividere i SUE unitari previa formazione di uno studio unitario,
- ?? al fine di migliorare la congruenza tra le Tabelle normative di dettaglio con quelle di carattere generale vengono introdotte delle precisazioni integrando, il comma 5 dell'art. 5 delle N.T.A.;
- Nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante è richiamato il parere (redatto in data 14/06/2011) dell'Organo Tecnico Comunale con il quale, previo consultazione dei Soggetti con competenze ambientali, esclude la Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, cui a fatto seguito la presa d'atto con determinazione n. 434 del 29/09/2011 del responsabile del procedimento;

visto il parere del Servizio Tutela Ambientale, prot. n. 120370/lb6 del 08/02/2011;

preso atto che nella deliberazione di adozione della Variante in oggetto non è presente la dichiarazione di esclusione dalla verifica di assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Trofarello con deliberazione C.C. n. 69 del 29/11/2011, le seguenti osservazioni inerenti la nuova area *Fs27* – area per addestramento cinofilo:
 - ?? come evidenziato anche nel parere del Servizio provinciale Valutazione Impatto Ambientale (nella fase di Verifica di assoggettabilità alla VAS) i terreni interessati da questa proposta appartengono alla 1ª classe di Capacità d'Uso dei Suoli; la realizzazione di servizi igienici con pozzi perdenti, sub-irrigazione o scarico imhoff, (da Tabella normativa) presuppone la costruzione di strutture permanenti che pongono un vincolo sul recupero ai fini agricoli dell'area, ponendosi in contrasto con la *"prescrizione che esige attuazione"*, comma 8 art. 17 della N.d.A. del PTC2, con la quale viene contrastata *"...l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità..."*. Sarebbe opportuno, per consentire un reimpiego dei terreni ai fini agricoli, di estendere il vincolo ad impiegare strutture temporanee anche ai servizi igienici imponendo l'impiego di prefabbricati integrati da manufatti in PVC per lo smaltimento delle acque reflue (monoblocco a fanghi attivi), che proprio per le loro caratteristiche consentono, a cessazione dell'attività, il ripristino dello stato dei luoghi;
 - ?? nella specifica Tabella normativa è previsto l'accesso dalla SP n. 29; premesso che tale opzione sarebbe impedita per la presenza di barriere poste al margine della carreggiata, si osserva, sulla scorta delle ortofoto in nostro possesso (aggiornamento 2006), che dalla rotatoria posta all'intersezione tra la SP. N. 29 e la A21, si può accedere ad una viabilità non asfaltata, la quale, dopo aver costeggiato la strada provinciale e attraversato il Rio Valle Sauglio, consente di raggiungere l'area in questione, rendendo, pertanto, inopportuno un nuovo attraversamento sulla strada sovracomunale;
 - ?? seppur il Comune di Trofarello abbia la strumentazione urbanistica adeguata al PAI, si evidenzia che la Relazione Geologica non riporta gli stralci della *"Carta di sintesi della pericolosità geologica"* dell'area in questione, nonostante la presenza del Rio Valle Sauglio, si suggerisce, in sede di redazione del progetto definitivo della Variante, di integrare in tal senso gli Atti;
- di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Trofarello la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19/01/2012

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale